



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - TOMMASO VITO RUSSO

Seduta del 07/07/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 12/06/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 25/10/2017, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocazione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- la restituzione, sulla base del criterio *pro rata temporis*, dell'importo complessivo di € 2.221,75, di cui € 2.021,75 a titolo di commissioni e spese istruttorie non maturate ed € 200,00 quale quota insoluta;
- gli interessi legali;
- la refusione delle spese legali, quantificate in € 250,00, e il rimborso delle spese di procedura.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- con riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia dell'11.09.2019, che l'avallo del Regolatore secondario in merito alla previsione dell'art. 125 *sexies* del TUB – che in caso di estinzione anticipata riconosce al cliente il rimborso soltanto degli interessi e dei costi “*dovuti per la vita residua del contratto*” – ha creato nei finanziatori un “*legittimo affidamento*” circa la correttezza del loro operato. Esclude l'efficacia diretta della Direttiva nel nostro ordinamento (al riguardo, richiama la sentenza n. 10489/2019 del Trib. di Napoli). In ogni caso, ritiene che un'interpretazione dell'art. 125 *sexies*, comma 1 TUB, conforme alla sentenza *Lexitor*, dovrebbe essere rifiutata per il passato (con conseguente irrilevanza della stessa sentenza *Lexitor* nel presente procedimento), “*onde non incorrere in plurime violazioni dell'ordinamento dell'Unione*”



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Europea e delle disposizioni dei relativi Trattati"; nel caso *de quo*, quindi, non è dovuto alcun rimborso per le "Commissioni rete esterna" di cui alla lett. F) del contratto, trattandosi di costi imposti da terzi. Evidenzia, inoltre, un contrasto tra le determinazioni assunte dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19 e le indicazioni fornite dall'Autorità di Vigilanza con la Comunicazione al sistema del 4 dicembre 2019, riferite unicamente a finanziamenti in corso alla data della cennata Comunicazione o, al più, alla data della pubblicazione della pronuncia della CGUE e, dunque, non al finanziamento oggetto del presente ricorso, estinto a seguito dell'emissione del conteggio estintivo del 25 ottobre 2017;

- la trasparenza delle condizioni contrattuali (cfr. punto 3 "*costi del credito*" del modulo SECCI e articolo 5 "*detrazioni operate*") in quanto risultano distintamente e chiaramente indicate tutte le prestazioni remunerate;
- la natura *up front* delle commissioni rete esterna, corrispondenti a quanto fatturato all'esponente dall'intermediario del credito, già "*integralmente e definitivamente sostenuti*" (produce la fattura dell'agente per compensi provvigionali, il relativo dettaglio, nonché la contabile del bonifico). Aggiunge inoltre che si tratta di un costo "*non determinato dalla banca ma [...] addebitato da un soggetto terzo*" e che, pertanto, "*sarebbe del tutto ingiustificato che la banca si trovasse ora esposta alla sua restituzione*";
- la natura *up front* delle spese di istruttoria, trattandosi di "*costi riferiti ad attività palesemente ed integralmente up front*";
- la congruità di quanto restituito in sede di conteggio estintivo sulla base del *pro rata temporis*, pari a € 2.372,27, a titolo di "*commissioni di gestione*".

Pertanto, chiede di rigettare il ricorso in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

Il Collegio, in via preliminare, richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*". Ciò in quanto "*le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)*". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "*sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza*



all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva".

"Priva di giuridico fondamento" si rivela l'opinione che sostiene una presunta "inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento",* valutando inoltre che *"non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".*

Fatte queste premesse, il Collegio rileva la natura *up front* delle *commissioni di attivazione*, delle *spese di istruttoria*, nonché della *Commissione rete esterna*, in quanto riferibili ad attività precontrattuali. Esse vanno rimborsate in misura proporzionale agli interessi previsti nel piano di ammortamento (cfr. Coll. Bari, dec. n. 2313/2020).

Deve invece riscontrarsi la *natura recurring* delle *Commissioni di gestione* in quanto remunerative anche di attività destinate a essere svolte in costanza di rapporto. L'importo da rimborsare per quest'ultima voce di costo deve essere considerato al lordo di € 50,00 per spese fisse, in conformità con l'orientamento già espresso da questo Collegio sul punto (cfr. Coll. Bari, decc. nn. 23065/19 e 23138/2018).

Con riferimento, infine, alla domanda di rimborso di € 200,00 a titolo di quota insoluta, la stessa è inammissibile, in quanto non oggetto delle richieste avanzate in sede di reclamo.

Il Collegio ritiene pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere accolte secondo il prospetto che segue, tenuto conto dei rimborsi effettuati:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	40
rate residue	80

TAN ▶	5,20%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	66,67%
- in proporzione alla quota interessi	47,09%

n/ε	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
○	comm. di attivazione C) (up front)	€ 1.573,17	€ 1.048,78	€ 740,74	○	€ 740,74	€ 740,74
○	comm. di gestione D) (recurring)	€ 3.577,87	€ 2.385,25	€ 1.684,66	○	€ 2.372,27	€ 12,98
○	spese istruttoria E) (up front)	€ 480,00	€ 320,00	€ 226,01	○		€ 226,01
○	comm. rete esterna F) (up front)	€ 960,00	€ 640,00	€ 452,02	○		€ 452,02
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>							€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 1.431,75	
interessi legali						si ▼	

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.431,75, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI